



# COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. **29**  
in data: **31/05/2021**

Reg. Pubbl. n. 192 del 23/08/2021

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: **CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I.) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **TRENTUNO** del mese di **MAGGIO** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
All'appello risultano:

DR. VITTORIO CERESINI	P
PINI GERMANO	P
SOZZI PAOLA	P

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale **DOTT. PUZZI PIETRO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **DR. VITTORIO CERESINI** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”*, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.”*, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”*, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”*, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”*;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rubricata *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”*;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, rubricata *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”*, che ha approvato le norme specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2021;

**DATO ATTO** che, per effetto delle disposizioni contenute all'art. 1, commi da 816 a 847, della citata Legge n. 160/2019, come modificata dalla Legge n. 178/2020:

- a decorrere dal 2021 è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. canone unico) che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- il nuovo canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- il presupposto del canone è:
  - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;
- inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- il nuovo c.d. canone mercatale di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee che si protraggano per un periodo inferiore all'anno solare di cui al comma 842 del medesimo articolo 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 847, primo periodo, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., sono abrogati i capi I (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) e II (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 (Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari) e 63 (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme che disciplinano il nuovo canone unico;

**CONSIDERATO** che, ai sensi delle disposizioni sopra citate, si è necessario provvedere, entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, all'istituzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, dei canoni di cui ai citati commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i., attraverso l'approvazione del relativo regolamento;

**RICHIAMATO** il decreto legge 30 aprile 2021, emanato dal Ministro dell'interno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale - n.103 del 30 aprile 2020, che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 2021, ed ha autorizzato, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;

**RICHIAMATE:**

- la propria deliberazione n. 15 del 15/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: *"APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023"*;
- la deliberazione C.C. n. 16 del 31.05.2021 avente per oggetto: *"APPROVAZIONE SCHEMA DI NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021/2023 - ARTT. 151 E 170 DEL DLGS. 18/08/2000 N. 267"*,
- la deliberazione C.C. n. 17 del 31.05.2021, avente come oggetto: *"BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. APPROVAZIONE"*;
- la deliberazione C.C. n. 18 del 31.05.2021, avente come oggetto: *"ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01.01.2021 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE."*

**RILEVATA**, successivamente all'avvenuta approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del nuovo Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo

pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.), la necessità di determinare le relative tariffe da applicare per l'anno 2021;

**CONSIDERATO** che la determinazione delle tariffe è demandata alla giunta comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

**VERIFICATO** che la popolazione residente nel comune di Solarolo Rainerio al 31/12/2019 era pari a n. 947 abitanti;

**RITENUTO:**

- di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

- di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

**SENTITA** la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, da determinarsi per l'anno 2021;

**DATO ATTO** che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge n. 160/2019 e s.m.i. e dal regolamento istitutivo dei nuovi canoni, non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

**VISTO** l'art. 52 (*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante *"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali."*, e successive modifiche ed integrazioni;

**RICHIAMATO**, in particolare, il comma primo del citato art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., a tenore del quale: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;

**VISTO** l'art. 53 (*Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni*) della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"*, che, al comma 16, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF"*

di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

**VISTO**, ancora, l'art. 1, comma 169 (Proroga automatica delle aliquote vigenti in mancanza di nuova delibera), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).”, dove si prevede:

- che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**RICORDATO** che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al bilancio di previsione sono allegati “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

**CONSIDERATO** che, per effetto del combinato disposto dei sopraccitati articolo 53, comma 16, della L. n. 388/2000 e s.m.i., articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed articolo 1, comma 169, della L. n. 296/2006: a) le tariffe e le aliquote dei tributi locali sono determinate, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; b) dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; c) in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**VISTO** l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del T.U.E.L., a norma del quale, ove sia necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga al già citato art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente locale può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo art. 193 del T.U.E.L., ossia entro il termine per l'adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ora fissato al 31 luglio;

**CONSIDERATO:**

- che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, nel testo sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate

*tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.”;*

- che, a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 - comma inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 -, *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”;*

- che, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, primo periodo, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 - comma inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 -, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;*

**VISTA** la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 (Prot. n. 41981) diramata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, con oggetto: *“Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”;*

**PRESO ATTO** che, come chiarito dalla citata circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019, *“[...] il più volte citato comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, la cui natura non tributaria è stata in più occasioni affermata dalla Corte di cassazione e quindi confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 64 del 14 marzo 2008. I comuniche hanno escluso l'applicazione della TOSAP e assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, pertanto, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).”;*

**RITENUTO**, in forza dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che esclude dalla competenza del consiglio comunale la determinazione delle aliquote relative ai tributi e delle

tariffe;

- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., disciplinante le competenze della giunta comunale;

**ACCERTATA** la propria competenza all'assunzione del presente provvedimento;

**RICHIAMATI:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., disciplinante le competenze della giunta;
- l'art. 49 del T.U.E.L., in materia di pareri dei responsabili dei servizi;
- gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., che disciplinano funzioni gestionali e responsabilità proprie dei responsabili di settore o di servizio;

**VISTI:**

- lo "*Statuto comunale*", approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 22/11/2001;
- il "*Regolamento di contabilità*", approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 14/06/2007;

**ACQUISITO**, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**ACQUISITO**, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

**CON VOTI** unanimi favorevoli, legalmente espressi,

**D E L I B E R A**



- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per l'anno 2021, le **tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale**, di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i., come riportate nei prospetti allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTO** che le tariffe qui approvate decorreranno dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;
- 4) **DI EVIDENZIARE** che, a norma dell'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ove fosse necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, questo ente potrà modificare le tariffe qui approvate entro la data di cui al comma 2 del medesimo art. 193 del T.U.E.L., ossia entro il termine per l'adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ora fissato al 31 luglio;
- 5) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ed all'Ufficio Tributi del Comune di Solarolo Rainerio, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- 6) **DI COMUNICARE** l'adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari, agli effetti e secondo le modalità previste dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 7) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito internet istituzionale del Comune di Solarolo Rainerio accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 32, comma 4, primo capoverso, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 8) **DI ASSolvere** agli obblighi prescritti, in materia di trasparenza, dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'ente;

Successivamente,

## LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di provvedere in merito,

**CON** separata ed unanime votazione favorevole,

## D E L I B E R A

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

# **COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO**



## **CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE**

(ART. 1, COMMI DA 816 A 847,  
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I.)

### **TARIFFE ANNO 2021**

*Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale nr. 29 del 31.05.2021*

Comma 841  
L.160/2019

<b>Permanente</b>	
<b>Classificazione dei comuni</b>	<b>Tariffa</b>
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10,000 abitanti	euro 30,00

Comma 842  
L.160/2019

<b>Temporanea</b>	
<b>Classificazione dei comuni</b>	<b>Tariffa</b>
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10,000 abitanti	euro 0,60

# COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO

## CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

### TARIFE STANDARD CANONE UNICO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE AI SENSI DELLA L. 160 DEL 27/12/2019	TARIFFA STANDARD ANNUALE	TARIFFA STANDARD GIORNALIERA
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €	0,60 €
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER OCCUPAZIONE CON CAVI E CONDUTTURE AI SENSI DELLA L. 160 DEL 27/12/2019	TARIFFA STANDARD ANNUALE	
Comuni fino a 20.000 abitanti CANONE NON INFERIORE A € 800,00	1,50 €	

#### ELENCO DELLE STRADE, SPAZI E AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1^ CATEGORIA

VIA ALFIERI, VIA AMATI, VIA AVALLE, VIA DONA RAFFAELE BARVIERI, VIA BEDOGNI, VIA BENEFICIO, VIA BOLDORI, VIA BORGO, CASCINA CALESANA, VIA CAMPI, VIA CASTELLAZZO, VIA CAVOUR, VIA CHIESA, CASCINA CINGIA BERTANA, VIA CITTA', VIA C.COLOMBO, STRADA CONSORZIALE MAJADICE, CASCINA CORNALE, VIA DANTE, VIA EUROPA UNITA, CASCINA FELISCIETTA, VIA E.FERMI, VIA FILANDA, VIA FORMIS, CASCINA FORNACE, VIA FORTE, VIA GARIBALDI, VIA GIUSEPPINA, S.P.87 GIUSEPPINA, VIA GUARNERI, VIA GUSSOLA, VIA LEOPARDI, CASCINA LINARI, VIA MANZONI, VIA MARCONI, VIA DON PRIMO MAZZOLARI, VIA MONTESSORI, VIA MONTEVERDI, VIA ALDO MORO, VIA MULINO, VIA ORATORIO, VIA PALESTRO, VIA PARINI, VIA PELLICO, VIA PERTINI, VIA PONCHIELLI, STRADA PROVINCIALE PER GUSSOLA, VIA RECORFANO, VIA RIPARI, CASCINA SOLDIZZI, CASCINA STRADELLE, VIA STRADELLE AZ. CAMPOFORTE, VIA STRADIVARI, VIA TOSCANINI, VIA VERDI, VIA A.VOLTA, VIA ZACCARIA, VIA GRAZIA DELEDDA.

**TARIFFARIO IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2021**

**TARIFFA STANDARD ANNUALE** **30,00** €/MQ

**TARIFE OCCUPAZIONE CANONE UNICO - OCCUPAZIONI ANNUALI**

**formula determinazione Tariffa Occupazione annuale del suolo pubblico: Tariffa standard Annuale (L.160/2019) \*coefficiente di zona**

DESCRIZIONE-CARATTERISTICHE	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE APPLICATO 1^ CATEGORIA	TARIFFA 1^ CATEGORIA	COEFFICIENTE APPLICATO 2^ CATEGORIA	TARIFFA 2^ CATEGORIA
OCCUPAZIONE ORDINARIA	30,00	0,59	17,56	0,18	5,27
OCCUPAZIONE ORDINARIA DI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI AL SUOLO (Riduzione del 50%)	30,00	0,29	8,78	0,09	2,63
OCCUPAZIONE PERMANENTI CON TENDE O SIMILI (RIDUZ. AL 30%)	30,00	0,18	5,27	0,05	1,58

**TARIFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO - TARIFFA GIORNALIERA**

**0,60 €/MQ**

**Formula determinazione Tariffa Occupazione giornaliera : Tariffa Standard Giornaliera (Legge 160/2019) \* coefficiente di occupazione (comprensivo di coefficiente di durata)**

TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE APPLICATO 1^ CAT	TARIFFA 1^ CAT.	COEFFICIENTE APPLICATO 2^ CAT.	TARIFFA 2^ CAT
0,60	1,98	1,189917	0,59	0,356975
0,60	0,99	0,594958	0,30	0,178488
0,60	0,59	0,356975	0,18	0,107093
0,60	0,99	0,594958	0,30	0,178488
0,60	0,40	0,237983	0,12	0,071395
0,60	0,20	0,118992	0,06	0,035698
0,60	0,99	0,594958	0,30	0,178488
0,60	0,40	0,237983	0,12	0,071395
0,60	1,98	1,189917	0,59	0,356975

**RIDUZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO :**

RIDUZIONE 50% PER OCCUPAZIONI NON INFERIORI AI 15 GG

RIDUZIONE DEL 50% OCCUPAZIONI DI DURATA INFERIORE ALLE 12

ORE

RIDUZIONE DEL 50% PER OCCUPAZIONI A CARATTERE RICORRENTE

Coefficienti di durata (cumulabili)	
fino a 14 giorni	1,00
Superiore a 15 giorni	0,50
Fino a 12 ore	0,50
Superiore a 12 ore	1,00
Occupazioni ricorrenti	0,50

TARIFFA OCCUPAZIONE CANONE UNICO MERCATALE – TARIFFA GIORNALIERA			TARIFFA GIORNALIERA AL MQ	
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA			€ 0,60	
AREA MERCATALE (1^ CATEGORIA)				
DESCRIZIONE-CARATTERISTICHE	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE APPLICATO	TARIFFA INTERA	TARIFFA GIÀ' CON RIDUZIONI
OCCUPAZIONE GIORNALIERA COMMERCIO SU AREA PUBBLICA TITOLARI DI POSTEGGIO NON ALIMENTARI	0,60	0,95	0,568180	0,13495
OCCUPAZIONE GIORNALIERA COMMERCIO SU AREA PUBBLICA TITOLARI DI POSTEGGIO PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI (FORMAGGI, MACELLERIA)	0,60	1,03	0,620816	0,14745
OCCUPAZIONE GIORNALIERA COMMERCIO SU AREA PUBBLICA TITOLARI DI POSTEGGIO ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	0,60	1,35	0,808176	0,19195
<p><b>RIDUZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO:</b> Riduzione del 50% per occupazioni non inferiori ai 15 gg; riduzione del 20,83% occupazioni di durata di 5 ore; riduzione del 40% per occupazione di carattere ricorrente e con cadenza settimanale</p>				

CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

**LEGGE 160/2019 ART. 816/847** ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97

ART. 11 COMMA 10 ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30

COMMA 17

## **EURO**

### **COMUNE FINO A 10.000 ABITANTI**

Aumento deliberato

**0,00%**

**€ 0,60**

#### TARIFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI

	COEFF.	Superfici inferiori a mq. 1	Superfici superiori a mq. 1
TARIFFA GIORNALIERA	1,70	<b>1,02</b>	<b>1,53</b>
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG		<b>1,03</b>	<b>1,03</b>
TARIFFA PER OGNI GG. SUCCESSIVO		<b>0,31</b>	<b>0,31</b>

Manifesti di cm. 70 x 100	X 100 = Fogli	1
Manifesti di cm. 100 x 140	X 140 = Fogli	2
Manifesti di cm. 140 x 200	X 200 = Fogli	4
Manifesti di m. 6 x 3	6 X 3 = Fogli	24

Fino a gg.: 

10	15
----	----

Superfici inferiori a mq. 1	1,03	1,34
Superfici superiori a mq. 1	1,03	1,34

#### **N.B.**

- ☒ Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
- ☒ Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%
- ☒ Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

ART. 22 – DIRITTI DI URGENZA

**€ 25,82**

CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

**LEGGE 160/2019 ART.816/847** ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97

ART. 11 COMMA 10ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30

COMMA 17

**COMUNE FINO A 10.000 ABITANTI**

Aumento deliberato 0,00% (superfici SUPERIORI al mq)  
 Aumento per luminosa 100,00%

– TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO tariffa base	coef f.	coef f.	tariffa gg. 0,60	1mese o frazione 30gg	2mesi o frazione 60gg	3 mesi o frazione 90gg	1 ANNO 30,00	Aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	0,064	0,38	€ 0,04	€ 1,15	€ 2,30	€ 3,46	€ 11,40	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,00 e 5,00	0,095	0,57	€ 0,06	€ 1,71	€ 3,42	€ 5,13	€ 17,10	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,00 e mq. 8,00	0,143	0,85	€ 0,09	€ 2,57	€ 5,15	€ 7,72	€ 25,50	
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,00	0,189	1,14	€ 0,11	€ 3,40	€ 6,80	€ 10,21	€ 34,20	
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1							€ 22,80	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,00 e 5,00							€ 34,20	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,00 e mq. 8,00							€ 42,75	
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,00							€ 51,30	
<b>CATEGORIA SPECIALE</b>								

N.B. :

☞Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,00, e 8,00 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%

☞Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,00 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

**Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.**

TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AD USO PUBBLICO O PRIVATO

	COEFF.		
☞ AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	1,65	€ 30,00	€ 49,50
☞ AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	2,48		€ 74,40



**TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI**

(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

	1 mese o frazione	2 mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	Aumento per mq	
COEFFICIENTI				<b>1,00</b>		
Superfici fino a mq. 1				<b>30,00</b>		
<b>ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,00 e 5,00</b>				<b>30,00</b>		
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,00 e mq. 8,00				45,00	50,00%	
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,00				60,00	100,00%	

**TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI**

(in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

	COEFF.	€ 0,60
↳ Per ogni giorno di esecuzione-categoria normale	3,4	2,04

**ART. 15 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZISIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE**

	coeff.	€ 0,60	Fino a 15 gg	Fino a 30 gg	Fino a 45 gg	Fino a 60gg	Aumento per mq	gg.
Fino a mq. 1	1,2 6		<b>11,34</b>	22,68	34,02	45,36		€ 0,76
<b>ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,00 e 5,00</b>			<b>17,10</b>	34,20	51,30	68,40		
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,00 e mq. 8,00			25,50	51,00	76,50	102,00	50,00%	
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,00			34,20	68,40	102,60	136,80	100,00%	

**↳ PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.**

Tariffa al giorno      coeff. **83**      € 0,60      **49,58**

**↳ PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI**

Tariffa al giorno      coeff. **41**      € 0,60      **24,79**

**↳ PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO. MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI**

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata      coeff. **3,45**      € 0,60      **2,07**

**↳ PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)**

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubbl.      **10,33**      € 0,60      **6,20**

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**Il Sindaco**  
**F.to DR. VITTORIO CERESINI**

---

**Il Segretario Comunale**  
**F.to DOTT. PUZZI PIETRO**

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Solarolo Rainerio, li 23/08/2021

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiglieri ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo 267/2000, in elenco.

**Il Segretario Comunale**  
**F.to DOTT. PUZZI PIETRO**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.
- non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Solarolo Rainerio, li 02/09/2021

**Il Segretario Comunale**  
**F.to DOTT. PUZZI PIETRO**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, con parere FAVOREVOLE.

Solarolo Rainerio, li 31/05/2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**F.to Rosseghini Cinzia**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, con parere FAVOREVOLE.

Solarolo Rainerio, li 31/05/2021

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

**F.to Rosseghini Cinzia**

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
per uso amministrativo

Solarolo Rainerio, li

**Il Segretario Comunale**  
**Dott. Puzzi Pietro**